

N. 50

## IL SINDACO

**VISTE** l'ordinanza n.350 del 25.06.1998, l'ordinanza n.51 del 02.08.2002, l'ordinanza n.125 dell'11.06.2010, l'ordinanza n.160 del 14.07.10 nonché l'ordinanza n.161 del 14.07.10;

**PRESO ATTO** delle numerose segnalazioni relative agli inconvenienti derivanti dall'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete e del riposo delle persone, provenienti, in particolare, dagli intrattenimenti musicali e/o danzanti svolti dai pubblici esercizi siti nel comune di Ischia, che si accentuano maggiormente durante la stagione estiva;

**CONSIDERATO** che occorre favorire la contemperanza tra interessi divergenti creando un accordo tra portatori di interessi talvolta confliggenti e garantendo sia la tutela dei diritti alla vivibilità e al riposo che l'esercizio dell'attività economica e lo svago notturno;

**RITENUTO** che nel Comune di Ischia si è verificato un incremento delle attività di intrattenimento musicale e danzante; che l'aumento del numero di pubblici esercizi svolgenti l'attività di intrattenimento musicale e danzante e il prolungamento di tali attività nelle ore notturne sia all'esterno che all'interno di tali esercizi, incide negativamente sulle condizioni di vivibilità, determinando sovente fenomeni di disturbo della quiete pubblica, intralcio alla viabilità e danneggiamenti; che in particolare, come riportato dalle forze preposte al controllo, si sono verificati e tuttora si verificano atti di vandalismo all'uscita ed in prossimità di locali frequentati da giovani avventori con danneggiamenti di arredi urbani, con conseguenti riflessi negativi sull'immagine turistica dell'isola e grave disturbo alla quiete pubblica dei residenti e dei turisti ospiti;

**DATO ATTO** che si è ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire e comunque regolamentare l'inquinamento acustico, intervenendo, nello specifico, unicamente per le attività musicali e danzanti al fine di tutelare l'integrità psicofisica della popolazione e, quindi, la tutela della salute pubblica contemperando le esigenze dei residenti nelle zone interessate e dell'imprenditoria di settore, in riferimento al diritto al riposo e al diritto allo svago quali interessi in alcuni casi contrapposti ed entrambi meritevoli di tutela;

**VISTA** la legge del 26.10.1995 n.447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

**VISTO** il D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";

**VISTO** il D.Lgs. del 18.08.2000 n.267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

**VISTO** l'art. 54 come sostituito dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92 come modificato dalla Legge di conversione, contenente "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e disciplinare i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica*";

**VISTO** il comma 4 bis del medesimo art.54;

**VISTO** l'art.1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008 che espressamente prevede "*ai fini dell'art.54 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, come sostituito dall'art. 6 del D.L.23.05.08 n.92 convertito con modificazioni nella L.24.07.08 n.125 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile.*

per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

VISTO altresì il comma 6 dell'art.54 del D.Lgsl.18.08.00 n. 267;

### ORDINA

per i pubblici esercizi di nuova apertura il divieto di svolgere trattenimento pubblico, di cui all'art.69 del T.U.L.P.S., in locali che sfruttano dehors o altre strutture amovibili concesse su suolo pubblico, ancorchè insonorizzate, per cui eventuali SCIA di trattenimento pubblico musicale e danzante presentate dalla data di pubblicazione della presente ordinanza saranno rigettate;

per i pubblici esercizi già in essere, che sfruttano dehors o altre strutture amovibili concesse sul suolo pubblico, ancorchè insonorizzate, di adeguarsi agli orari di cessazione dell'attività musicale e danzante stabiliti dalle ordinanze n.160 del 14.07.2010 e n.161 del 14.07.2010.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente “Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali” come previsto dalla Delibera di C.C. n.36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P..

Se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti nella seguente ordinanza sono reiterate e determinano grave pericolo per la sicurezza urbana o per l'igiene pubblica ovvero causano notevoli alterazioni della circolazione stradale, può essere disposta, con provvedimento sindacale, l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, la concessione può essere revocata.

### DISPOSIZIONI FINALI

Le ordinanze n.350 del 25.06.1998, n.51 del 02.08.2002, n.125 dell'11.06.2010, n.160 del 14.07.10 n.161 del 14.07. restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 come modificato dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92, convertito in legge 24.07.08 n.125.

Attraverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Dalla residenza municipale  
Ischia, **23 APR. 2019**

IL SINDACO  
Vincenzo Ferrandino

